



Protocollo d'intesa

tra

Comitato Italiano Paralimpico
C.I.P.

e

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
F.I.G. e S.T.

**Protocollo d'intesa tra il
Comitato Italiano Paralimpico**

e la

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830 (di seguito C.I.P.), rappresentato dal Presidente Avv. Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede del C.I.P.;

e

la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, con sede legale in Perugia, Via Martiri dei Lager 65 (di seguito F.I.G.eS.T.), rappresentata per la carica dal Presidente, Enzo Casadidio, domiciliato per la carica presso la sede della F.I.G.eS.T.;

Premesso che

- Il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), con la legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione ed il successivo decreto legislativo attuativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone con disabilità, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche;
- Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale;
- Il C.I.P. disciplina l'attività sportiva dei disabili in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee (I.P.C.);
- La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T.) è associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, riconosciuta dal CONI in qualità di disciplina sportiva associata al CONI medesimo e si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Essa è costituita dalle Associazioni e Società che svolgono attività sportiva nelle discipline indicate all'art. 1 dello Statuto federale.
- La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T.) svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella carta olimpica ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

- Alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T.) è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo quale Disciplina Associata, autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. e come tale è l'unico Organismo autorizzato a disciplinare gli sport tradizionali italiani nel territorio nazionale e a rappresentare detti sport in campo internazionale;

Tenuto Conto che

- è compito del C.I.P. promuovere la massima diffusione della pratica sportiva da parte delle persone disabili sviluppando, a livello nazionale, accordi e sinergie al fine di ampliare l'offerta sportiva;
- La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T..) ha per fini istitutivi la promozione, organizzazione e sviluppo delle discipline indicate all'art. 1 del proprio Statuto nel territorio nazionale promuovendone lo sviluppo amatoriale ed agonistico, finalizzato anche all'attività internazionale;
- la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T..) ha manifestato formalmente l'interesse a promuovere le proprie attività per gli atleti disabili nel territorio nazionale;

Convengono quanto segue

- il C.I.P. autorizza la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T.) allo svolgimento delle attività sportive promozionali/amatoriali ed agonistiche, nazionali ed internazionali di freccette, tiro alla fune, tiro con la balestra, tiro con la fionda e piastrelle per atleti con disabilità, secondo le finalità del proprio Statuto, osservando i regolamenti tecnici nazionali ed internazionali attualmente vigenti, purché risultino conformi agli indirizzi ed ai principi fondamentali dello Statuto C.I.P. e dell'ordinamento sportivo nazionale;
- il C.I.P. e la F.I.G.eS.T. convengono sulla opportunità di prevedere un unico tesseramento presso la F.I.G.eS.T. la quale avrà l'obbligo di comunicare periodicamente (con cadenza semestrale) al C.I.P. la lista ufficiale degli affiliati e tesserati che svolgono attività paralimpica. A tal fine la F.I.G.eS.T. è tenuta a garantire l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/16 in merito alla trasmissione dei dati al CIP mediante rilascio di idonea Informativa e acquisizione del relativo Consenso da parte degli Interessati;
- ai fini della tutela della salute, gli atleti con disabilità che praticano le attività sportive oggetto del presente Protocollo devono sottoporsi previamente al controllo dell'idoneità specifica. Resta inteso che per la pratica della disciplina del tiro alla fune, come previsto dalla normativa FIGeST, è richiesto il **Certificato di Idoneità Sportiva agonistica**, come dettagliatamente indicato nell'allegato n. 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale
- ai fini della certificazione della **disabilità mentale**, la F.I.G.eS.T. si impegna ad adottare i criteri e requisiti previsti dall'Art. 2 del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" F.I.S.D.I.R. (<http://www.fisdir.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Sanitario-e-delle-Classificazioni-FISDIR-18.03.2017-rev.pdf>);

- ai fini della certificazione della **disabilità uditiva**, la F.I.G.eS.T. si impegna ad adottare i criteri indicati al punto B delle “Disposizioni organizzative annuali, stagione 2018/19” F.S.S.I. (<http://www.fssi.it/wp-content/uploads/2018/06/D.O.A.-2018-2019-.pdf>);
- ai fini della certificazione e classificazione degli Atleti con **disabilità visiva**, la F.I.G.eS.T. si impegna ad adottare i criteri previsti dal Regolamento sanitario e delle classificazioni della F.I.S.P.I.C., indicati alla Parte Seconda (<http://www.fispic.it/showquestion.php?fldAuto=1928>);
- la F.I.G.eS.T. si impegna a garantire, a proprie spese, un’adeguata e specifica tutela assicurativa per gli atleti disabili suoi tesserati/aderenti, per i quali vengono organizzati programmi sportivi promozionali e/o agonistici, in osservanza al Decreto Interministeriale del 6 ottobre 2011, che disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati del C.I.P. e degli Enti riconosciuti dallo stesso;
- il C.I.P. e la F.I.G.eS.T., per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono un proficuo sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse;
- la F.I.G.eS.T. incarica un referente per sovrintendere ai rapporti con il C.I.P., allo scopo di garantire il collegamento necessario al fluire delle informazioni;
- il C.I.P. e la F.I.G.eS.T. concordano un’azione congiunta volta alla formazione ed all’aggiornamento dei quadri tecnici e dei classificatori per lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo per atleti disabili;
- il C.I.P. potrà prevedere, esclusivamente per quanto riguarda progetti specifici, fuori l’ordinaria attività sportiva, di cui sopra, l’erogazione di eventuali contributi economici di sostegno a favore della F.I.G.eS.T. previa relazione analitica del Presidente federale sui contenuti del progetto interessato e rendiconto consuntivo dei relativi costi sostenuti.
- Il C.I.P. e la F.I.G.eS.T. si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo ai tesserati, affiliati, proprie strutture centrali e periferiche a mezzo dei canali di comunicazione ritenuti a tal fine più efficaci.

Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2020, entrerà in vigore il giorno della sua firma e potrà essere rinnovato a seguito di verifica dell’attività posta in essere.

Per approvazione



IL PRESIDENTE F.I.G.eS.T.

Enzo Casadidio



IL PRESIDENTE C.I.P.

Luca Pancalli

Roma, 15/7/2019



Allegato n. 1

Idoneità Sportiva Agonistica

Ai fini della tutela della salute, gli atleti con disabilità che praticano **attività sportiva agonistica**, sono tenuti a sottoporsi alla visita medico-sportiva di accertamento alla pratica sportiva agonistica per l'idoneità specifica al Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa e Skateboarding, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate" (Pubblicato nella G.U. 18 marzo 1993, n. 64)".

In particolare sono previsti i seguenti accertamenti:

- visita medica comprensiva dell'anamnesi, della determinazione del peso corporeo (in Kg) e della statura (in cm), l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato, l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso, il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m 4 di distanza;

- per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuità visiva e del campo visivo;

- ECG da sforzo che deve essere effettuato con monitorizzazione in continua, durante e dopo la prova, di almeno una derivazione elettrocardiografica, utilizzando:

- a) nei soggetti con l'uso degli arti inferiori, lo STEP TEST (con durata della prova di tre minuti ed altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età);

- b) nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l'ergometro a manovella o l'ergometro a rullo. In questo caso la prova dovrà essere effettuata a carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età.

Nei soggetti di età superiore a 35 anni, la prova deve essere di tipo massimale e per tale motivo utilizzare necessariamente il cicloergometro o l'ergometro a manovella/a rullo.

Nei casi in cui, per difficoltà reali legate all'handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi

menomazioni degli arti, etc.), si renda oggettivamente impossibile effettuare un ECG da sforzo con le modalità sopraindicate, potrà essere utilizzato qualsiasi altro test provocativo fisiologico: l'eventuale mancato raggiungimento della frequenza cardiaca limite non dovrà essere considerato influente ai fini del giudizio di idoneità

- spirometria che deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale (CV), volume espiratorio massimo al secondo (VEMS), indice di Tiffeneau (VEMS/CV), massima ventilazione volontaria (MVV);

- esame delle urine completo. Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici e con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica) l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dall'effettuazione di azotemia e creatininemia;

- Rx dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicità biennale.

A giudizio del medico esaminatore possono essere richiesti, su sospetto clinico, altri accertamenti diagnostici. Il certificato di idoneità specifica ha validità un anno e deve essere rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport.

Ai sensi dell'art. 6 del suddetto DM 4 marzo 1993, per la valutazione dell'idoneità agonistica per i sordomuti, si applica integralmente la normativa del D.M. 18 febbraio 1982, escludendo la valutazione dell'udito.

Idoneità Non Agonistica

Nei casi in cui per la pratica della specifica disciplina è richiesto il Certificato di Idoneità sportiva non agonistica, si applica agli Atleti con disabilità quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 ed ai successivi chiarimenti dell'8 agosto 2014.